



STATUTO

"FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI"

Art. 1

Costituzione

- 1) E' costituita una Fondazione denominata "**Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli**", con sede in **Mirandola (Mo), Via Fermi, 3**; la sede potrà essere trasferita ad altro indirizzo, nell'ambito del medesimo comune, con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione. Le strutture periferiche utilizzate per l'attività della Fondazione possono aggiungere all'intitolazione della Fondazione medesima specifiche denominazioni, su indicazione dei Comuni sul cui territorio si trovano.
- 2) Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.
- 3) La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Art. 2

Scopi

1) La Fondazione persegue, secondo gli indirizzi e le linee di politica culturale, educativa e ricreativa dei Fondatori, in continuità con la vocazione storica e culturale della Scuola di Musica dell'Unione Comuni Modenesi dell'Area Nord (U.C.M.A.N), la valorizzazione e la diffusione dell'arte musicale, dello spettacolo e della cultura attraverso la promozione e valorizzazione di iniziative e di manifestazioni artistiche, con particolare riguardo alla valorizzazione di eventi, manifestazioni e servizi.

2) In particolare, la Fondazione:

a) gestisce la Scuola di Musica dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, titolare delle attività indicate all'art. 2 della convenzione rep. 15 del 29 marzo 2004 stipulata tra l'Unione ed i nove Comuni ad essa aderenti;

b) promuove e valorizza l'educazione musicale della collettività;

c) promuove e valorizza la documentazione dell'archivio storico musicale e ne cura la gestione;

d) gestisce teatri, conservandone e valorizzandone il patrimonio storico e culturale;

e) promuove e organizza manifestazioni, convegni, incontri, mostre, spettacoli e concerti in ambito artistico e musicale,

con particolare attenzione alle scuole di ogni genere e grado;

f) promuove la più ampia diffusione della cultura musicale mediante attività educative rivolte a tutti gli strati della popolazione;

g) favorisce e gestisce l'organizzazione di attività di formazione, formazione continua, aggiornamento in campo culturale;

h) promuove attività editoriale e di divulgazione nel settore dei beni culturali, della musica e dello spettacolo;

i) instaura rapporti di collaborazione con enti musicali, teatrali e culturali , stipulando convenzioni con enti pubblici e privati.

Art. 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

1) La Fondazione potrà compiere tutti gli atti utili e funzionali per l'attuazione dei suoi scopi, così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo :

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, l'assunzione in locazione, concessione, comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri,

con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività (a titolo esemplificativo, accordi di sponsorizzazione);

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere; svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto al perseguimento delle finalità.

2) La Fondazione può svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.

Art. 4

Vigilanza

1) L'autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e leggi collegate.

Art. 5

Patrimonio

- 1) Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- a) dai conferimenti in denaro, dai beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti;
 - b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - c) dalle donazioni e/o elargizioni pervenute da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del fondo di dotazione;
 - d) da contributi erogati dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici a tale titolo.

Art. 6

Fondo di gestione

- 1) Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - b) da eventuali donazioni e/o elargizioni pervenute da privati che non abbiano destinazione vincolata;
 - c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da

Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

d) dai contributi dei Fondatori e dei Partecipanti;

e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

2) Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7

Esercizio finanziario

1) Gli esercizi della Fondazione si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2) Entro il 31 ottobre di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico preventivo per l'esercizio successivo.

3) Il bilancio consuntivo, formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo potrà avvenire entro centottanta giorni.

4) Almeno 15 giorni prima della loro approvazione, sia il bilancio economico preventivo che quello consuntivo dovranno essere trasmessi, a cura del Presidente, al Revisore dei Conti

che redigerà apposite relazioni per illustrarne i contenuti, esprimendo il proprio parere in merito alla loro approvazione.

Il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, dovrà essere depositato nei modi di legge presso l'Autorità che esercita il controllo.

5) Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, o per accantonamenti a tutela di eventuali rischi.

6) E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 8

Membri della Fondazione

1) I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori ;
- Sostenitori.

Art. 9

Fondatori

1) Sono Fondatori, in considerazione dell'impegno profuso sin dalla fase di formazione della Fondazione, l'Unione Comuni

Modenesi Area Nord e la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola. Possono ottenere la qualifica di fondatori, in quanto nominati tali con decisione adottata all'unanimità dai Fondatori, gli enti e le persone giuridiche, pubbliche o private che, accettandone le regole statutarie e condividendone le finalità e gli scopi, contribuiscano al Fondo di dotazione e di gestione in misura significativa, nelle forme e nella misura determinata dai Fondatori nell'atto di nomina.

2) I Fondatori versano annualmente un contributo in denaro da determinarsi in sede di approvazione del bilancio economico preventivo da parte del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 15 del presente statuto.

Art. 10

Sostenitori

1) Possono ottenere la qualifica di "Sostenitore", mediante decisione adottata a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono agli scopi della medesima con un contributo (annuale o pluriennale), nella misura e con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con attività di supporto e promozione di particolare rilievo.

Art. 11

Obblighi dei Sostenitori della Fondazione

1) La qualifica di Sostenitore della Fondazione comporta la accettazione dello Statuto e del Regolamento relativo ai Sostenitori, appositamente predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Esclusione e recesso dei Sostenitori

1) Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza assoluta l'esclusione dei Sostenitori per i seguenti motivi:

a) grave o reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto e dal regolamento di cui al precedente art. 11 ;

b) morosità;

c) condotta incompatibile con l'attività istituzionale svolta dalla Fondazione e con il dovere di collaborazione con gli organi e le componenti tutte della Fondazione.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, la stessa ha luogo anche per i seguenti motivi:

a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

b) apertura di procedure di liquidazione;

c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali in genere.

2) I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle

obbligazioni assunte.

Art. 13

Organi della Fondazione

- 1) Sono organi della Fondazione:
 - a) l'Assemblea dei Fondatori;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Direttore;
 - e) l'Assemblea dei Sostenitori;
 - f) il Revisore Contabile.

Art. 14

Assemblea dei Fondatori

- 1) I Fondatori svolgono i seguenti compiti e funzioni:
 - a) nominano i componenti del Consiglio di Amministrazione e fra questi il Presidente, con le modalità di cui al successivo art. 15;
 - b) determinano eventuali compensi e rimborsi spese da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione e al Presidente per l'intera durata del mandato;
 - c) nominano il Revisore Contabile, fissandone il compenso;
 - d) possono nominare un presidente onorario, determinando nel contempo la durata della carica;
 - e) approvano le modifiche allo Statuto della Fondazione, esaminando anche eventuali proposte del Consiglio di

Amministrazione, sentito il parere dell'Autorità che esercita il controllo;

f) deliberano lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art.23 del presente statuto, fermo restando la successiva approvazione da parte dell'Autorità che esercita il controllo;

g) revocano i componenti il Consiglio di Amministrazione in caso di rilevanti irregolarità o di atti dannosi compiuti dai medesimi nella gestione della fondazione o per l'inosservanza di doveri ed obblighi imposti dalla legge o dallo statuto.

Per lo svolgimento delle loro funzioni, i Fondatori si riuniscono in assemblea; l'Assemblea dei Fondatori è convocata, anche su richiesta di un Fondatore, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogniqualevolta si renda necessario in relazione ai compiti ed alle funzioni ad essi attribuiti nel presente articolo. La convocazione viene effettuata mediante avviso spedito a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, inviato al domicilio dei Fondatori, con l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede dell'adunanza nonché l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima.

L'Assemblea, presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, è validamente costituita con la presenza di tutti i Fondatori e per le sue deliberazioni è richiesta

l'unanimità dei voti.

Delle riunioni dei Fondatori è redatto apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario all'uopo designato.

Art. 15

Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione; è composto da N. 5 (cinque) membri tra cui il Presidente, nominati come segue:

- N. 2 (due) nominati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola;

- N. 3 (tre) nominati dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord.

2) All'interno dei 5 (cinque) membri così nominati, l'Unione Comuni Modenesi Area Nord procede alla nomina del Presidente e del Vice - Presidente.

3) Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza. In particolare:

a) propone ai Fondatori eventuali modifiche statutarie;

b) approva il bilancio economico preventivo ed il bilancio consuntivo della Fondazione, così come previsto all'art 7 del presente statuto;

c) stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e

delle attività di cui agli artt. 2 e 3;

d) nomina e revoca il Direttore della Fondazione e ne stabilisce il relativo trattamento economico;

e) predispone la programmazione economica delle attività;

f) attiva tutte le possibili strategie per allargare la base sociale della Fondazione, radicare la stessa nel territorio, attivando tutte le collaborazioni per il raggiungimento degli scopi sociali;

g) delibera in ordine alla proposta dei contributi da richiedere ai Fondatori ed ai Partecipanti Sostenitori;

h) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e alienazione di beni mobili e immobili;

i) svolge tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

4) Il Consiglio può delegare parte dei propri compiti a singoli componenti e può nominare procuratori speciali per singoli atti .

5) Il Direttore della Fondazione partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto e con funzioni di Segretario.

6) I membri del Consiglio restano in carica per un mandato di tre esercizi, sono rieleggibili e decadono in coincidenza con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo

esercizio e comunque entro il termine previsto per l'approvazione del consuntivo medesimo. Il mandato ha inizio dalla data di insediamento dell'organo. Alla surroga dei membri dimissionari, decaduti o revocati si provvede con le modalità per la nomina previste dal presente articolo e durano in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio.

7) Il Consiglio ha potestà regolamentare nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto in merito alle modalità di gestione della Fondazione e di ammissione dei Partecipanti Sostenitori.

8) Delle sedute del Consiglio vengono tenuti appositi verbali sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art. 16

Convocazione, quorum

1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 2 (due) dei suoi membri, con lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica spedita con almeno cinque giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, con tre giorni di preavviso. Detta convocazione viene contestualmente inviata per conoscenza al Revisore Contabile.

2) Nel caso di richiesta di convocazione da parte di due membri di cui al precedente comma, corredata dall'elenco degli argomenti da trattare, il presidente provvede alla

convocazione del Consiglio di Amministrazione entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

3) L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che può essere fissata per lo stesso giorno della prima.

4) Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei 4/5 (quattro quinti) dei membri in carica e decide con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da effettuarsi anche nel corso della giornata di prima convocazione, per la validità della riunione è richiesta la presenza dei 3/5 (tre quinti) dei membri in carica e decide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, sia in prima che in seconda convocazione, prevale il voto del presidente.

5) Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'analogo libro delle società per azioni.

6) Modalità diverse ed ulteriori di riunione del Consiglio di Amministrazione potranno essere definite con apposito regolamento dello stesso Consiglio.

Art. 17

Presidente

- 1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il presidente della Fondazione.
- 2) Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- 3) Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi.
- 4) In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
- 5) Nei casi di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni vengono svolte dal vice - presidente.

Art. 18

Direttore

- 1) Il Consiglio di Amministrazione può procedere al reclutamento di un Direttore della Fondazione, mediante contratto a tempo determinato, di durata non superiore a quella del proprio mandato, con soggetti di comprovata professionalità.
- 2) In alternativa, le funzioni di Direttore della Fondazione possono essere attribuite al Direttore della Scuola di Musica.
- 3) Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione, anche attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie che questi gli

assegna.

In particolare, il Direttore:

a) predispone i piani di attuazione degli obiettivi e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, adottando tutti gli atti di gestione necessari, anche a rilevanza esterna;

b) dirige il personale e le strutture gestionali in cui si articola l'organizzazione della Fondazione;

c) coadiuva il Consiglio di amministrazione nella predisposizione del bilancio preventivo, del bilancio d'esercizio e delle relative relazioni sull'attività svolta ed i risultati conseguiti.

3) Il Direttore esercita ogni altra funzione che gli sia delegata dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario ed alle riunioni dell'Assemblea dei Sostenitori con funzioni consultive e di assistenza. Nei casi di assenza o impedimento le funzioni di Segretario vengono svolte da un funzionario della Fondazione individuato dal Consiglio di Amministrazione.

4) Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con la Fondazione; può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il

Consiglio di Amministrazione designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale della Fondazione o, eccezionalmente, le conferisce a personale esterno.

5) Il trattamento economico del Direttore o per le funzioni di Direttore attribuite al Direttore della Scuola di Musica è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

6) Il Direttore, in caso di grave e reiterata inosservanza delle direttive ricevute o qualora durante la gestione si verifici il rischio grave di un risultato negativo a lui imputabile, può essere revocato con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19

Assemblea dei Sostenitori

1) L'Assemblea è costituita dai Sostenitori e si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente della Fondazione.

2) Essa deve essere convocata quando ne faccia richiesta almeno la metà dei Partecipanti Sostenitori, corredata dall'elenco degli argomenti da trattare. Essa è validamente costituita e atta a deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

3) L'Assemblea di Partecipazione formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

4) L'Assemblea di Partecipazione è presieduta dal Presidente della Fondazione.

Art. 20

Revisore Contabile

1) Il Revisore Contabile vigila sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio economico preventivo ed il bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni.

2) Il Revisore Contabile partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui si tratta del bilancio economico preventivo e del bilancio consuntivo, ovvero su richiesta del Presidente o qualora lo stesso Revisore lo ritenga opportuno; in ogni caso, la mancata partecipazione del Revisore alla riunione del Consiglio non determina l'invalidità della stessa. E' nominato dai Fondatori, resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato. Il suo compenso è determinato dai Fondatori, nell'atto di nomina, per l'intero periodo di durata del suo mandato.

3) Egli esercita il controllo contabile della Fondazione ai sensi dell'art. 2409 ter del codice civile e deve pertanto essere iscritto nel Registro istituito presso il Ministero di

Grazia e Giustizia; non può essere nominato alla carica di revisore, e se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile.

Art. 21

Incompatibilità

1) La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di presidente, consigliere o assessore dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord.

Art. 22

Foro Competente

1) Per qualunque controversia sorga in relazione o esecuzione del presente statuto è competente il Tribunale di Modena.

Art. 23

Scioglimento

1) In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, i fondi di cui agli artt. 5 e 6 verranno devoluti ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, previa approvazione dell'Autorità che esercita il controllo.

Art.24

Clausola di rinvio

1) Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.